XI LEGISLATURA



PROPOSTA DI LEGGE

N. 98 del 16 gennaio 2019

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

BATTISTI - BUSCHINI

"NORME SULLA PREVENZIONE E SUL CONTROLLO DEL RANDAGISMO"

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VII, IV e I

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



XI LEGISLATURA



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

CONCERNENTE

"NORME SULLA PREVENZIONE E SUL CONTROLLO DEL RANDAGISMO"

di iniziativa del Consigliere

SARA BATTISTI Sone Botton

Buschini)



RELAZIONE

Il fenomeno del randagismo rappresenta una criticità che costa alla collettività centinaia di migliaia di euro ogni anno: in media, infatti, come riportato sul sito della "A.N.M.V.I." il costo di un cane in un canile è mediamente di 1.277,50 € ogni anno, dato che non può non tenere conto dell'altra evidenza statistica riportata dalla "LAV", secondo la quale il tempo di permanenza nei canili è, in media, di 7 anni, per un totale di 8.942,50 € per cane - quando in assenza di adozioni.

Ancora più allarmante il dato relativo ai cani detenuti nei canili: nel 2015, ultima stima prodotta a seguito di un confronto interregionale organizzato dalla Regione Lombardia, è stato reso noto che **in Italia sono presenti 131.302 cani detenuti nei canili**, di cui 13.064 in quelli sanitari e 118.238 in quelli rifugio.

I dati ufficiali relativi alla presenza totale sul territorio di cani e gatti randagi, purtroppo non sono recenti, ma permettono comunque di effettuare un'analisi concreta del problema: secondo l'ultima stima diffusa dal Ministero della Salute nel 2012, infatti, i cani randagi presenti sono tra i 500.000 e i 700.000; ancor meno recente l'ultima stima sui gatti randagi, del 2006, che rappresenta sul territorio circa 2.600.000 gatti randagi.

A fronte di questa stima, i dati sulla sterilizzazione diffusi dal Ministero della Salute, però, sono molto bassi: solo 9.860 i gatti sterilizzati nel Lazio nel 2016 (per un totale in Italia di 61.093 gatti sterilizzati). I nuovi ingressi dei cani nei canili sanitari, invece, sempre per il 2016, si attestano sulle 7.914 unità.

Come evidenziato dal Ministero della Salute sulla sua analisi relativa ai rischi del randagismo, la presenza di cani e gatti in Italia, e in particolare al Sud, rappresenta un problema fuori controllo. Molte femmine gravide continuano a partorire cuccioli che muoiono di stenti e di malattie, mentre quelli che non muoiono permangono un serbatoio di nuovi randagi.

Il loro stato di abbandono, inoltre, come si legge sempre sul sito del Ministero, rende questi animali sempre più "inselvatichiti", con una permanente e complicata gestione della loro presenza, soprattutto dei cani che spesso si riuniscono in branchi e causano evidenti rischi per l'uomo.

Tra i rischi maggiori:

- Aggressione per le persone;
- Causa di incidenti stradali;
- Causa di degrado ed inquinamento urbano;
- Diventare serbatoio e veicolo di malattie infettive ed estensive alcune delle quali trasmissibili all'uomo.

Alla luce di questi dati e di queste analisi, appare quanto più opportuno cercare di porre un argine al fenomeno del randagismo di gatti e cani. Con la presente legge, pertanto, si cerca di stimolare l'adozione di animali, garantendo un contributo economico a soggetti determinati tramite agevolazioni a rimborso di spese a carattere veterinario – alimentare.



Art. 1

(Finalità)

 La Regione, al fine di tutelare gli animali da compagnia e d'affezione, prevenire e controllare il fenomeno del randagismo, reprimere ogni tipo di maltrattamento, compreso l'abbandono, incentivare l'adozione dei cani ospitati nei canili e dei gatti presenti nelle oasi feline, provvede a sostenere economicamente gli interventi resesi necessari ad assicurare il benessere degli stessi.





ART. 2

(Contributi)

- La Regione, per le finalità di cui all'art. 1, provvede ad erogare ai Comuni del Lazio, contributi destinati a coprire, tenuto conto delle condizioni economiche dei beneficiari, quota parte delle spese medico-veterinarie, farmaceutiche e alimentari sostenute dai proprietari di animali da compagnia e d'affezione adottati dal canile comunale o da una delle oasi feline situati nel territorio del Lazio.
- 2. La Regione provvede, altresì, ad erogare ai Comuni del Lazio, contributi destinati a coprire, tenuto conto delle condizioni economiche dei beneficiari, quota parte delle spese sostenute per gli interventi assistiti con gli animali (IAA), realizzati con l'utilizzo di animali da compagnia e d'affezione adottati dal canile comunale o da una delle oasi feline situati nel territorio del Lazio.
- 3. La Giunta con propria deliberazione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare permanente, stabilisce i criteri e le modalità di accesso ai contributi di cui ai commi 1 e 2.





ART. 3

47

(Misure di sostegno e protezione)

La Regione assicura gratuitamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, le prestazioni medico - veterinarie, ivi comprese la sterilizzazione, la microchippatura e la vaccinazione degli animali da compagnia e d'affezione di proprietà di soggetti che si trovino in situazioni di disagio economico o indigenza, ovvero delle persone affette da disabilità e delle associazioni che abbiano individuato, in seno alla propria organizzazione, il tutore del "cane di quartiere" di cui all'art. 4.





ART. 4

(Tutore del cane di quartiere)

1. Le associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali operanti sul territorio di cui all'art. 23, comma 1, della l.r. 21.10.1997, n. 34 (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo), possono individuare, in seno alla propria organizzazione, un tutore del "cane di quartiere" di cui all'art. 9 della citata l.r. al quale è affidata la responsabilità dello stesso.





Art. 5

(Clausola di salvaguardia e disposizione finanziaria)

- 1. Le disposizioni della presente legge si applicano in quanto compatibili con le previsioni del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione e con quelle dei programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Finanziaria 2010) e con le funzioni attribuite al commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario.
- 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, agli oneri di cui alla presente legge si provvede mediante lo stanziamento pari ad Euro, esercizio finanziario 2019, nell'ambito del programma ... denominato "..." di cui alla missione ... denominata "...", la cui copertura è garantita dal prelevamento di pari importo, esercizio finanziario 2019, dal programma ... denominato "..." di cui alla missione ... denominata "...".

1